



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 381 del 07-06-2017

DETERMINAZIONE SETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Servizio: A16 CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2017/2018 CON FACOLTA' DI RINNOVO. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

CIG

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici".

Richiamata la determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Servizi alla Persona Reg. Gen. n. 259 del 26.04.2017, che ha stabilito di procedere all'appalto del servizio per la concessione della gestione dei Centri Ricreativi Estivi 2017/18 con possibilità di rinnovo, mediante una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Richiamata altresì la propria precedente determinazione n. 321 del 15/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, che ha indetto la procedura di scelta del contraente sopra indicata, approvando il Bando, il Disciplinare e i relativi atti di gara.

Preso atto del disciplinare di gara per quanto in oggetto.

Dato atto che in data 5 e 7 giugno u.s. si è riunita la Commissione di Gara per la valutazione dei documenti amministrativi, nominata con Determinazione Reg. Gen. n. 367 del 05/06/2017.

Dato atto che risulta necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice, secondo i criteri stabiliti con delibera di GC n. 192 del 5.12.2016, al fine della valutazione delle offerte tecniche-economiche;

Visti gli articoli 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplinano le commissioni giudicatrici, nell'ambito delle procedure di gara relative ai settori ordinari ed aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Preso atto che l'articolo 216, comma 12 del codice dei contratti introduce una disposizione di carattere transitorio in base alla quale "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,

secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

Emerso, pertanto, che allo stato attuale, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice è rimessa alla stazione appaltante.

Visto il vigente regolamento di organizzazione della CUC approvato con DGC n. 26 del 25.02.2015.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 5.12.2016 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità organizzative relative alle Commissioni di Gara e alle Commissioni Giudicatrici.

Vista altresì la deliberazione ANAC n. 1190 del 16.11.2016 che approva le Linee Guida n. 5 “Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici”.

Evidenziato:

- che la commissione giudicatrice nel suo complesso deve garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie;
- che la competenza della commissione possa ben ritenersi soddisfatta in concreto con la presenza anche di componenti non “esperti “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto ma depositari di una sicura professionalità e competenza giuridico amministrativa in tema di gare;
- che la commissione giudicatrice deve essere composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi;
- che la presenza di membri esperti non deve essere esclusiva ma prevalente: è la commissione nel suo complesso a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie, per cui il possesso di un titolo di studio adeguato è di per sé idoneo a dimostrare la qualifica professionale richiesta.

Dato atto che ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.lsg. n.50/2016 la nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Rilevato che la commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo dell’amministrazione aggiudicatrice e non già una figura organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dagli organi competenti della predetta amministrazione appaltante.

Attesa la propria competenza in merito.

Dato atto che la scrivente, per quanto con il presente disposto, non si trova in condizione di conflitto d’interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione (cfr. delibera giunta n. 6 del 28.01.2015).

Visti:

- la legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Visto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il D.Lgs. n. 50/2016.
-

Per tutto quanto sopra premesso;

DETERMINA

1. Che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere alla nomina della **Commissione Giudicatrice** relativa all'appalto in oggetto, al fine della valutazione delle offerte tecniche, secondo le regole stabilite con determinazione di G.C. n. 192/2016;
3. Di individuare i componenti della commissione nelle persone di:
 - Dott.ssa Marzia Alban – Responsabile della Centrale Unica di Committenza – Presidente Commissione Giudicatrice;
 - Dott.ssa Maura Raccanello – Istruttore Educatore
 - Paola Doro – Collaboratore Professionale del Settore Servizi alla Persona
 - Segretario verbalizzante: Dott.ssa Pierangela Paniconi – Responsabile del Settore Servizi alla Personatutti dipendenti del Comune di Selvazzano Dentro.
4. Di dare atto che alcun compenso è previsto per i componenti della commissione giudicatrice, in quanto trattasi nel caso di specie di dipendenti pubblici che prestano servizio nell'amministrazione appaltante, per il principio di omnicomprensività della retribuzione;
5. Di dare atto che la commissione svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente, rispetto all'amministrazione appaltante, essendo investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata all'individuazione del miglior contraente possibile;
6. Di precisare che per i componenti della commissione testé costituita sarà acquisita dichiarazione di accettazione e ai sensi dell'art. 77, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 dello stesso decreto;
7. Di pubblicare, nel rispetto del principio di trasparenza, quanto di cui alla presente ai sensi dell'art. 29, c. 1 del D.lgs.n.50/2016.

Il Responsabile del Servizio

Alban Marzia

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 381 del 07-06-2017

**DETERMINAZIONE SETTORE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**
Servizio: A16 CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2017/2018 CON FACOLTA' DI RINNOVO. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

CIG